

Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato

**DECRETO LEGISLATIVO n° 62 del
13 aprile 2017**

L. n° 107/2015



D. lgs. n° 62/2017 attuativo della L. 107/2015



D.M. n° 741/2017 Esami di Stato della S.S. primo grado



D.M. n° 742/2017 certificazione delle competenze e modelli unici nazionali



Nota M. n° 1865/2017 valutazione - certificazione delle competenze
- Esami di Stato della scuola del primo ciclo – prove INVALSI

Decreto 62/2017

ART. 1 :Principi – Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

da ART. 2 a ART. 11: Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

da ART. 12 a ART. 21: Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

da ART. 22 a ART. 27: Disposizioni finali

D.L. 62/2017

INNOVAZIONI E CAMBIAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

□ Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre innovazioni:

- 1) il criterio di valutazione del comportamento viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” (Art. 1 comma 3).
- 2) il ritorno al giudizio come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi per il comportamento (Art. 2 comma 5). (Il comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Riferimenti essenziali: lo Statuto degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, il Regolamento d’Istituto. **COMPETENZE DI CITTADINANZA:** imparare ad imparare – progettare – comunicare – collaborare e partecipare – agire in modo autonomo e responsabile – risolvere problemi – individuare collegamenti e relazioni – acquisire ed interpretare l’informazione)
- 3) la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva, quindi abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10.

- ❑ La non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo rimane possibile se non risulta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale. (Art. 5 comma 1) e, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). La non ammissione rimane possibile anche nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline per delibera del consiglio di classe e con adeguata motivazione. (Art. 6 comma 2).
- ❑ Viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (Art. 6 comma 3)

❑ Le prove Invalsi non fanno più parte dell'esame di Stato e quindi il loro risultato non influirà sul voto finale. La partecipazione è obbligatoria rappresentando requisito di ammissione all'esame di Stato (Art. 7 comma 4). Si aggiunge la prova di inglese e, inoltre, tutte e tre le prove saranno somministrate al computer (Computer Based Testing) (Art. 7 comma 1). Per gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista una sessione suppletiva (Art. 7 comma 4). Gli alunni con disabilità certificata partecipano alle prove Invalsi prevedendo adeguate misure compensative e dispensative o predisporre l'esonero della prova (Art. 11 comma 4). Gli alunni DSA partecipano alle prove nazionali Invalsi prevedendo tutte le necessarie misure dispensative e l'utilizzo di strumenti compensativi. Gli alunni esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, anche solo scritta, non parteciperanno alla prova di inglese (Art. 11 comma 14).

□ Certificazione delle competenze attraverso il modello unico adottato e fornito alle scuole con il D.M. 742/17. Nel modello della Scuola Secondaria di I grado è presente un'apposita sezione predisposta e redatta a cura dell' INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Nel modello della Scuola Secondaria di I grado è altresì presente la sezione dedicata all'inglese predisposta e redatta sempre dall'istituto di Valutazione. Presente la sezione delle competenze significative sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale che la scuola valorizzerà. Al riguardo degli alunni con disabilità e alunni DSA, è precisato che tale certificazione avverrà in coerenza con il PEI.

(Il modello di certificazione si attiene ai principi contenuti nel "Profilo dello studente" al termine del primo ciclo degli studi, e alla otto competenze chiave europee)

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO: COSA CAMBIA?

- ❑ Presidente della commissione d'esame è il dirigente scolastico della scuola stessa se trattasi di istituzione statale e dal coordinatore delle attività educative se trattasi di scuola paritaria (Art.8 comma 2) .
- ❑ L'esame è riportato alla formula tradizionale che prevede tre prove scritte (Ita- Mat-L2) e un colloquio (Art. 8 comma 3). Per le due lingue comunitarie la prova scritta è articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (Art. 8 comma 4). Per gli Istituti scolastici ad indirizzo musicale è prevista anche una prova pratica di strumento (Art. 8 comma 5). Al colloquio si terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione (N.M. 1865/2017).

□ L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi - Questo prerequisito vale anche per gli alunni con disabilità e alunni DSA anche se l'Art. 11 lascia aperta la possibilità al consiglio di classe di prevedere per essi adeguate misure compensative e dispensative oppure specifici adattamenti se non addirittura l'esonero.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Ancora per l'ammissione all'esame, si parla di voto di ammissione in decimi e non più di giudizio di idoneità (Art. 6 comma 5).

- ❑ Il voto finale dell'esame, espresso in decimi, deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.
Arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 (Art. 8 comma 7).
- ❑ Per gli alunni con disabilità la sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma (Art. 11 comma 6).
- ❑ Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (Art. 11 comma 5).
- ❑ Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) svolgeranno l'esame prevedendo per essi tempi più lunghi, l'utilizzo di strumenti informatici già impiegati nel corso dell'anno scolastico, l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi predisposti nel PDP (Art. 11 comma 11).

- ❑ L'alunno DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all'esame di stato. In sede di esame sostiene prove differenziate . (Art. 11 comma 13) Se esonerato solo dalla prova scritta, sosterrà una prova orale in sostituzione dello scritto. La dispensa dalla prova scritta deve risultare dalla certificazione di DSA (Art. 11 comma 12).
- ❑ Un'importante novità introdotta dalla nuova normativa è che agli alunni con disabilità che non si presenteranno all'esame conclusivo verrà rilasciato un attestato di credito formativo come titolo idoneo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o corsi di istruzione e formazione (Art. 11 comma 8)
- ❑ Gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento conseguiranno il diploma e non si farà alcuna menzione sulle modalità di conseguimento e sulle prove differenziate sostenute. (Art. 11 comma 15)

ART. 1

Comma 1) La valutazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento ha le seguenti finalità:

- formativa ed educativa
- miglioramento degli apprendimenti
- raggiungimento del successo formativo
- documentazione dello sviluppo dell'identità
- promozione dell'autovalutazione di ciascun alunno.

Comma 2) La valutazione è coerente con: l'offerta formativa – con la personalizzazione dei percorsi – con le Indic. Nazionali 2012 – con le Linee Guida 2010 n° 87/88/89.

La valutazione è effettuata dai docenti seguendo i CRITERI e le MODALITÀ definiti dal Collegio docenti e che sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Comma 3) La valutazione del comportamento riguarda lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si deve fare riferimento allo Statuto degli studenti, al Regolamento d'Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità.

Comma 4) La scuola deve attivare iniziative di promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi degli studenti e di coinvolgimento attivo anche dei genitori in coerenza non solo dei documenti di cui sopra ma anche delle specifiche esigenze della scuola e del territorio in cui è inserita.

Comma 5) Definizione di modalità di comunicazione efficaci e trasparenti alle famiglie in merito alla valutazione del percorso scolastico.

Comma 6) Certificazione delle competenze per favorire anche l'orientamento.

Comma 7) Partecipazione obbligatoria alle prove INVALSI.

Comma 8) Gli alunni stranieri: diritto all'istruzione- stesse forme di valutazione.

ART. 2

Comma 1) La valutazione periodica espressa in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento.

Comma 2) Attivazione di strategie per il miglioramento degli apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Comma 3) I docenti della RC e delle attività alternative partecipano all'attività di valutazione. La valutazione deve essere integrata con un giudizio sintetico sulla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo dell'apprendimento raggiunto. Anche i docenti di altri insegnamenti e attività dell'offerta formativa, devono esprimersi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Comma 4) Devono essere valutate le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione".

Comma 5) La valutazione del comportamento attraverso un giudizio sintetico riportato sul Documento di valutazione. Per gli alunni della S.S. I grado resta fermo D.P.R. n° 249 .

STEP 1) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO

- ✓ DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI PER I DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
- ✓ DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI
- ✓ CONDIVISIONE DEI DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
- ✓ DEFINIZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
- ✓ DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI PER GRUPPI DI ALUNNE E DI ALUNNI
- ✓ DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO E ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

STEP 2) ATTIVAZIONE DI SPECIFICHE STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O VIA DI ACQUISIZIONE

- ✓ **DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE**

Iniziativa in presenza di carenze nel raggiungimento dei livelli di apprendimento- Operazione non necessaria ma obbligatoria - Responsabilità circa il recupero e il sostegno da attivare in casi di difficoltà in una o più discipline.

STEP 3) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – CITTADINANZA E COSTITUZIONE

- ✓ DEFINIZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DETERMINANDO LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO
 - Scuola secondaria di secondo grado : dal voto numerico al giudizio sintetico da riportare nel Documento di valutazione.
- ✓ INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA CHE LA SCUOLA INTENDE VALUTARE
- ✓ DETERMINAZIONE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI GENITORI
- ✓ DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE – definire le competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare e le relative attività potrebbero essere considerate ai fini della valutazione del comportamento. Resta fermo quanto stabilito dal D.L. 137/2008: l'ambito di riferimento è l'area storico-geografica. Il collegio deve approvare queste attività.

Il comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Per la secondaria fa riferimento inoltre, allo Statuto degli studenti, al Patto di Corresponsabilità e al Regolamento di Istituto. (COMPETENZE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare – progettare – comunicare – collaborare e partecipare – agire in modo autonomo e responsabile – risolvere problemi – individuare collegamenti e relazioni – acquisire ed interpretare l'informazione).

Possibilità (quindi non obbligo) di organizzare iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione di comportamenti positivi coinvolgendo in primis gli studenti e anche i genitori, sempre in coerenza con i documenti di cui sopra e con le specifiche esigenze della scuola sul territorio in cui è inserita.

STEP 4) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE – RAPPORTI FAMIGLIA

- ✓ **DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE EFFICACI E TRASPARENTI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO**

Per favorire i rapporti scuola-famiglia si devono definire le modalità di gestione dei rapporti: colloqui, le informazioni sui risultati intermedi e finali, strumenti per la comunicazione.

STEP 5) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- ✓ COMPILAZIONE MODELLO UNICO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- ✓ DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE SIGNIFICATIVE SVILUPPATE IN SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE CHE LA SCUOLA VALORIZZERÀ

Riferimento al Profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali, ancoraggio alle otto competenze chiave individuate dall'Unione europea, coerenza con il PEI per gli alunni con disabilità – Possibilità di poter valorizzare eventuali competenze significative sviluppate anche in situazioni extra-scolastiche- definire, quindi, le competenze significative che saranno valorizzate dalla scuola.

STEP 6) ALUNNI DSA – DIVERSAMENTE ABILI

- ✓ L'ampliamento delle indicazioni sulla valutazione degli alunni con DSA nel decreto 62 impone agli organi collegiali di stabilire nelle sedi opportune (collegio dei docenti, consigli di classe e dipartimenti disciplinari):
 - le modalità di valutazione che consentano agli alunni con DSA di dimostrare il livello di apprendimento conseguito;
 - gli strumenti compensativi per i quali sarà consentito l'utilizzo;
 - i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta;
 - le attività che l'alunno svolgerà in caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, giacché la norma (art. 11 comma 13) prevede che l'alunno segua un percorso didattico personalizzato.

STEP 7) REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTOF

sezione relativa alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

STEP 8) ADEGUAMENTO DEI PROPRI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE

valutazione periodica e finale, tenendo conto delle novità introdotte dalla normativa in vigore.

BUON LAVORO...

...A NOI !!!

